

iniezione, i pazienti possono procedere all'auto-somministrazione dell'iniezione mediante il dispositivo SMARTCLIC con la cartuccia per dispositivo di somministrazione monodose, purché il medico lo ritenga appropriato; se necessario, saranno sottoposti ad adeguato controllo medico. Il medico valuterà con il paziente la formulazione più adatta per l'iniezione.

Per la somministrazione è necessario attenersi alle istruzioni per l'uso riportate alla fine del foglio illustrativo e nel manuale utente fornito con il dispositivo SMARTCLIC (vedere paragrafo 6.6). Istruzioni dettagliate su variazioni involontarie del dosaggio o dello schema di assunzione, comprese le dosi dimenticate, sono fornite nella sezione 3 del foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/99/126/027 – A.I.C. n. 034675266/E In base 32: 1126L2 - 25 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia per dispositivo di somministrazione contenente una siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (50 mg/ml) - 4 cartucce per dispositivo di somministrazione + 8 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/99/126/028 – A.I.C.: 034675278 /E In base 32: 1126LG - 25 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia per dispositivo di somministrazione contenente una siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (50 mg/ml) - 8 cartucce per dispositivo di somministrazione + 16 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/99/126/029 – A.I.C.: 034675280 /E In base 32: 1126LJ - 25 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia per dispositivo di somministrazione contenente una siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (50 mg/ml) - 24 cartucce per dispositivo di somministrazione + 48 tamponi imbevuti di alcol

EU/1/99/126/030 – A.I.C. n. 034675292 /E In base 32: 1126LW - 50 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia per dispositivo di somministrazione contenente una siringa preriempita (vetro) 1 ml (50 mg / ml) - 2 cartucce per dispositivo di somministrazione + 4 tamponi imbevuti di alcol

EU/1/99/126/031 A.I.C.: 034675304 /E In base 32: 1126M8 - 50 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia per dispositivo di somministrazione contenente una siringa preriempita (vetro) 1 ml (50 mg / ml) - 4 cartucce per dispositivo di somministrazione + 8 tamponi imbevuti di alcol

EU/1/99/126/032 – A.I.C.: 034675316 /E In base 32: 1126MN - 50 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia per dispositivo di somministrazione contenente una siringa preriempita (vetro) 1 ml (50 mg / ml) - 12 cartucce per dispositivo di somministrazione + 24 tamponi imbevuti di alcol

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima dell'uso di etanercept in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) deve concor-

dare il contenuto e il formato del programma educativo, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma, con l'autorità nazionale competente.

Lo scopo del programma educativo è ridurre il rischio di infezioni gravi e di insufficienza cardiaca congestizia e garantire la tracciabilità del medicinale etanercept.

Il titolare dell'A.I.C. deve garantire che in ogni Stato membro in cui è commercializzato etanercept, tutti i medici che potrebbero prescrivere etanercept e tutti i pazienti che potrebbero utilizzare etanercept abbiano accesso a/o che vengano forniti loro i seguenti materiali educativi:

Scheda per il paziente

Le schede per il paziente vengono fornite ai medici prescrittori di etanercept affinché le distribuiscano ai pazienti che ricevono etanercept. Questa scheda contiene le seguenti informazioni importanti sulla sicurezza dei pazienti:

Il trattamento con etanercept può aumentare il rischio di infezione e di insufficienza cardiaca congestizia negli adulti

Segni o sintomi di questi problemi di sicurezza e quando rivolgersi a un medico

Istruzioni per registrare il nome commerciale e il numero di lotto del farmaco per garantire la tracciabilità

Informazioni dettagliate su come contattare il medico prescrittore di etanercept

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – reumatologo, dermatologo, internista(RRL).

23A03311

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 1° giugno 2023.

Adozione del regolamento Consob in materia di servizi di *crowdfunding* in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di *crowdfunding* alle imprese e degli articoli 4-*sexies*.1 e 100-*ter* del TUF. (Delibera n. 22720).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA


Visto il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

Visti i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 30, che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di adeguarlo alle norme del regolamento (UE) n. 2020/1503;

Visto in particolare l'art. 4-*sexies*.1, comma 9, del TUF, che ha disposto il potere della Consob di adottare con regolamento le disposizioni attuative del medesimo art. 4-*sexies*.1 del TUF, sentita la Banca d'Italia;



Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il documento di consultazione per l'adozione del regolamento volto all'adeguamento alle norme previste dal regolamento (UE) n. 2020/1503 sui fornitori di servizi di *crowdfunding* alle imprese, pubblicato in data 2 marzo 2023;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione, pubblicato in data 2 marzo 2023, con il quale sono state illustrate e sottoposte alle considerazioni degli operatori del mercato le proposte per l'adozione del regolamento in materia di servizi di *crowdfunding*, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, comma 9, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

*Approvazione del regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-*sexies*.1 e 100-ter del TUF*

1. È approvato l'unito regolamento in materia di servizi di *crowdfunding* recante disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 2020/1503 sui fornitori di servizi di *crowdfunding* alle imprese e degli articoli 4-*sexies*.1 e 100-ter del TUF.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. È abrogato il regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*, adottato con delibera della Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.

2. Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all'art. 48 del regolamento (UE) n. 2020/1503, ai soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 50-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*, adottato con delibera della Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, sino al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 2020/1503, o, se precedente, sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 2020/1503.

3. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° giugno 2023

Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING*, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2020/1503 SUI FORNITORI DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING* ALLE IMPRESE E DEGLI ARTICOLI 4-*SEXIES*.1 E 100-*TER* DEL TUF

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 4-*sexies*.1 e 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «regolamento (UE) 2020/1503»: il regolamento (UE) n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel testo unico, nel regolamento (UE) n. 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento.

Art. 3.

Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob e individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portali-crowdfunding@pec.consob.it

2. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicati nel presente regolamento è la Divisione intermediari.


Parte II PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING* E DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4.

Procedimento di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione

1. I procedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di *crowdfunding* e di relativa estensione sono regolati, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 2020/1503, nonché dal regolamento delegato (UE) n. 2022/2112.

2. Per i procedimenti per cui è competente ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 TUF, la Consob, entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione e le informazioni eventualmente mancanti. Le informazioni e i



documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, entro i termini stabiliti da quest'ultima. Qualora l'istante non provveda nei termini assegnati, la Consob comunica l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del regolamento (UE) n. 2020/1503. Si applica l'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 2022/2112.

Art. 5.

Procedimento di revoca dall'autorizzazione

1. Nei casi individuati dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/1503 la Consob, sentita la Banca d'Italia e, nel caso di cui all'art. 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2020/1503, anche l'Autorità dello Stato membro interessato, pronuncia la revoca dell'autorizzazione dalla stessa concessa entro il termine di tre mesi dalla data di avvio del procedimento.

2. Nel caso individuato dall'art. 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2020/1503, il termine di cui al comma 1 è sospeso ove la Consob richieda ulteriori elementi informativi, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi.

3. Il termine di cui al comma 1 non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti del fornitore di servizi di *crowdfunding*. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

Parte III

OBBLIGHI INFORMATIVI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING NEI CONFRONTI DELLA CONSOB

Art. 6.

Modalità di trasmissione alla Consob della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF forniscono ai potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2020/1503 rendendola contestualmente disponibile alla Consob, secondo le modalità specificate con apposite istruzioni operative.

2. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è redatta in lingua italiana.

Art. 7.

Comunicazioni alle Autorità competenti

1. Fermo restando le competenze di cui all'art. 4-*sexies*.1, i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi del medesimo articolo comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia:

i. le date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di *crowdfunding*;

ii. ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 2020/1503.

2. Entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati dalla Consob ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF trasmettono a quest'ultima le informazioni di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2020/1503.

Parte IV

COMUNICAZIONI DI MARKETING

Art. 8.

Criteri generali relativi alle comunicazioni di marketing

1. Fermo quanto previsto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 2020/1503, le comunicazioni di *marketing* relative ai servizi di *crowdfunding* devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) comprendono la denominazione del fornitore del servizio e il relativo indirizzo internet della piattaforma;

b) forniscono un'indicazione corretta dei rischi connessi all'investimento, compreso il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito;

c) rappresentano i rischi tramite un carattere di dimensioni almeno uguali a quelle utilizzate per le altre informazioni fornite, nonché una disposizione grafica tale da assicurare che i rischi siano messi in evidenza;

d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;

e) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

2. Quando le comunicazioni di *marketing* raffrontano servizi di *crowdfunding* o i risultati delle offerte, i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF garantiscono che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i. il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;

ii. le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;

iii. i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.

3. Ogni comunicazione di *marketing* reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: «prima dell'adesione leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento». Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.

4. Qualora le comunicazioni di *marketing* abbiano ad oggetto anche servizi di *crowdfunding* diversi da quelli indicati all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2020/1503, i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF includono nelle informazioni relative a tali servizi la seguente avvertenza: «Questo servizio di *crowdfunding* non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal Regolamento europeo sui fornitori di servizi di *crowdfunding* n. 1503/2020».

5. Per le loro comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, i fornitori di servizi di *crowdfunding* utilizzano la lingua italiana.

Art. 9.

Comunicazioni di marketing relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti

1. Le comunicazioni di *marketing* riguardanti la gestione individuale di portafogli di prestiti:

a) precisano a quali criteri di definizione dei parametri per la prestazione del servizio si conforma il fornitore di servizi di *crowdfunding*, tra quelli indicati dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2020/1503;

b) se riferite al fondo a copertura dei rischi, sono coerenti con le informazioni e le avvertenze fornite agli investitori ai sensi dell'art. 6, paragrafi 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2020/1503.

Art. 10.

Illustrazione dei rendimenti conseguiti e altri dati


1. Quando le comunicazioni di *marketing* contengono un'indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di *crowdfunding*, i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;

b) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;

c) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;

d) i rendimenti sono indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, lo specificano chiaramente;



e) riportano l'avvertenza «I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri».

Art. 11.

Ambito di applicazione

Le previsioni contenute nella presente Parte IV si applicano anche ai fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati in un altro Paese membro, che abbiano notificato, in conformità dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2020/1503, la propria intenzione di fornire servizi di *crowdfunding* in Italia.

Parte V

OBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING*

Art. 12.

Informazioni relative alle singole offerte

1. In relazione a ciascuna offerta di *crowdfunding* il fornitore autorizzato ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF, oltre alle informazioni richieste dal regolamento (UE) n. 2020/1503, pubblica:

a) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall'art. 100-*ter*, comma 2, del testo unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare;

b) per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l'indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.

Art. 13.

Ulteriori obblighi

1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sulla piattaforma, il fornitore autorizzato ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF verifica che lo statuto o l'atto costitutivo delle società oggetto di una offerta di *crowdfunding* preveda, in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l'art. 2483, comma 1, del codice civile.

2. Il fornitore assicura che:

a) per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'art. 2412;

b) per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'art. 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.

23A03307

DELIBERA 1° giugno 2023.

Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). (Delibera n. 22721).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale rimette ad un regolamento adottato dalla Consob nel rispetto dei principi, delle

procedure e dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo II-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie nonché i criteri di composizione dell'organo decidente (comma 2) e l'individuazione dei soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali (comma 1);

Vista la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale è stato istituito l'arbitro per le controversie finanziarie ed è stato adottato il regolamento, successivamente modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, di attuazione dell'art. 32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto regolamento, secondo cui «L'arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013»;

Visto il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 30, riguardante la «Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), del richiamato decreto legislativo del 10 marzo 2023, che ha abrogato l'art. 50-*quinquies*, già contenuto della Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo alla «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali»;

Valutata l'opportunità di confermare in capo all'arbitro per le controversie finanziarie la competenza a conoscere delle controversie tra investitori e fornitori di servizi di *crowdfunding* relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori anche nel vigore del regolamento (UE) 2020/1503 e delle relative disposizioni attuative;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)».

